

Or le interrogazioni suggestive sono proibite dal diritto, e non han valore, per non dare ansa al teste di rispondere facilmente sì, indotto dalle importune domande, con detrimento della verità (Reiffenstuel l. c. n. 518 e 521; Farinacio, l. c. q. 79, n. 78; Scaccia De Iudiciis. l. 1, c. 86, n. 8 et 40).

E neanco al reo, chiamato ai costituiti, devono rivolgersi interrogazioni suggestive. Non gli si deve domandare se ha ucciso Tizio, se ha deflorato Berta, ecc.; ma è mestieri fargli prima interrogazioni generali e poi discendere alle particolari, facendo sempre parlare a lui, e contestandogli le contraddizioni e le inesattezze in cui possa cadere. Così nel caso della uccisione gli si dovrà domandare se sa dell'omicidio di Caio; se egli era presente; se sa chi lo percosse; se egli ebbe aggravii dall'ucciso; se fu mai in risse con lui, ecc., e così discenderè alle altre più minute circostanze, fino a chiedergli conto del delitto in ispecie. Se anche al reo si rivolgano domande suggestive, la sua confessione non ha valore (Reiffenstuel, l. c. n. 521; Farinacio, l. c. q. 83, n. 84; Scaccia, l. c. c. 86, n. 6 et 40).

E bastino questi ricordi pel retto esame dei testimoni, dal che dipende soprattutto il felice esito della causa. Per altre cose che il giudice ecclesiastico deve tener presenti nel procedere contro i beneficiati, diremo nel prossimo capitolo.

CAPO V.

Tela processuale.

E' tempo ormai che, sorvolando su tutte le altre questioni molteplici che riguardano i processi canonici criminali, e che possono leggersi nei consueti corsi di sacri canoni, ci restringiamo a dir qualche cosa pratica sulla tela dei detti processi, affinchè siano bene compilati e possano sostenere la prova degli appelli. E poichè la Sacra Congre-

gazione de' Vescovi e Regolari, in data 11 giugno 1880, mandò alle Curie Ecclesiastiche una ponderata *Istruzione sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 5 sq.), noi crediamo espediente di esporre e commentare la detta Istruzione, la quale, bene osservata, rende validi e regolari i processi che debbono compiersi a carico dei chierici, ancorchè trattisi di privarli dei beneficii.

Essa dunque così comincia:

“ Questa S. Congregazione de' VV. e RR., maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzazione regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi. „

Si noti qui: 1.º il motivo di questa istruzione; 2.º l'argomento di essa; 3.º l'obbligazione che induce.

1.º Il motivo della istruzione è per ovviare agli ostacoli che la nequizia dei tempi nostri oppone all'esterna azione del ministero giurisdizionale dei Vescovi; e ancora per ovviare alla pochezza dei mezzi di cui dispongono di ordinario le Curie vescovili per la trattazione di solenni processi. Due ragioni queste che giustamente reclamavano un provvedimento straordinario della S. Sede. Chi non conosce le grandi difficoltà che incontra un povero Vescovo nel compiere simili processi? I testi spesso ripugnano di presentarsi: spesso vi è pericolo di querele presso i tribunali laici: spesso non si ha mezzi coattivi come curare la esecuzione delle sentenze. E poi mancano spesso le braccia per la solennità dei tribunali; e le cause così tirerebbero in

lungo con gravissimo danno della pubblica moralità e della disciplina ecclesiastica. Con provvida sapienza perciò fu emanata la istruzione di che trattiamo.

2.° Essa va diretta a fornire ai Vescovi norme più semplici onde possano procedere con sicurezza contro i chierici delinquenti, fornendo i mezzi di ben chiarire i delitti e di ben giudicarli, ma sfrondando la procedura di tutto quello che non sia strettamente necessario. Laonde, in vista delle eccezionali condizioni dei tempi, la S. Sede dispensa i Vescovi da ogni altra procedura più complicata per la punizione dei chierici, riducendola alle forme più economiche. Nulla perciò potrà eccepirsi da un chierico contro la sentenza del Vescovo quando si saranno osservate le norme della presente istruzione.

3.° Ma qual valore può questa avere? È strettamente obbligatoria? Vi è chi ha scritto che la presente istruzione ha valore solo direttivo, non precettivo; sicchè un Vescovo che si scosta da essa può ancora validamente e lecitamente condannare un chierico. Noi però non possiamo pienamente sottoscriverci a questo parere; giacchè l'istruzione medesima porta il carattere di precettivo nelle parole... *le seguenti norme, a cui le Curie DEVONO attenersi.* È vero che la stessa istruzione nell'art. IX dichiara che con essa " non s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai Sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi. „ Ma con ciò s'intende che solo quando si voglia istituire un giudizio solenne secondo i canoni, si può fare a meno dell'osservanza di questa istruzione. Però, se vogliasi invece procedere economicamente o sommariamente, non crediamo che si possano postergare le norme qui contenute che sono le più semplici e piane.

Da ciò veramente non deriva che il trasandare qualche parte della istruzione di cose non necessarie, ovvero il mutarne l'ordine in qualche luogo senza lesione di giustizia, renda nullo *ipso facto* il processo. Ma lo allontanarsi

in genere da queste norme può dar motivo ad appelli, nei quali il tribunale superiore vien chiamato a giudicare della loro omissione. Donde si scorge quanta cura debbano mettere i Vescovi nell'osservanza di questa istruzione, se vogliono che i loro processi siano inappuntabili, e che siano sicuramente confermati in caso di appello dai giudici superiori (1).

Noi, per ragione di ordine, la esamineremo qui appresso, dividendola nelle varie parti di cui si compone.

§ 1.

Vigilanza Episcopale.

“ I. L'Ordinario ha l'obbligo pastorale di curare la disciplina e correzione dei chierici da sè dipendenti, vigilando sulla loro condotta, ed usando i rimedii canonici per antivenire ed eliminare disordini fra i medesimi. „

È questa la prima norma che dà la Istruzione, ricordando l'obbligo del Vescovo di vigilare la condotta dei chierici perchè possa curarne la disciplina e la correzione. E questa norma è secondo il disposto del Tridentino, nel quale così si legge (Sess. VI, cap. 1, *de ref.*): “ Omnes patriarchalibus, primatialibus, metropolitanis, et cathedralibus ecclesiis quibuscumque quovis nomine ac titulo praefectos monet ac monitos esse vult ut, attendentes sibi, et universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit eos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, vigilant, sicut Apostolus praecipit (2. Tim. 4), in omnibus laborent, et ministerium

(1) E ciò pure, se vogliono che le loro sentenze abbiano effetto civile per la privazione dei benefici. La Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, il dì 7 febbraio 1903, nella causa dell'ex parroco Selvi contro il Vescovo di Bertinoro, che con sentenza della Curia l'avea privato del beneficio, sancì la massima che il magistrato laico, se non ha ingerenza sul merito delle cause ecclesiastiche, ha però il diritto di esaminare se in esse si osservò la forma canonica, almeno sommariamente ed economicamente di questa Istruzione.

suum impleant: implere autem illud se nequaquam posse sciant, si greges sibi commissos mercenariorum more deserant; atque ovium suarum, quarum sanguis de eorum est manibus a supremo Iudice requirendus, custodiae minime incumbant: cum certissimum sit, non admitti pastoris excusationem si lupus oves comedit et pastor nescit. „

La vigilanza generale del gregge che qui si ricorda al Vescovo, s'inculca più particolarmente poi pei chierici, siano secolari, siano anche regolari che dimorano fuori del chiostro, dei quali tutti deve punire gli eccessi (l. c. cap. 3 *de ref.*): “ *Ecclesiarum praelati ad corrigendum subditorum excessus prudenter ac diligenter intendant: et nemo saecularis clericus, cuiusvis personalis vel regularis, extra monasterium degens, etiam sui Ordinis privilegii praetextu, tutus censeatur quo minus, si deliquerit, ab Ordinario loci, tamquam super hoc a Sede apostolica delegato, secundum canonicas sanctiones visitari, puniri et corrigi valeat.* „

Da ciò si raccoglie essere doppio il dovere del Vescovo: 1.º di vigilare sulla condotta del clero; 2.º di correggerlo se manchevole. Quanto alla vigilanza, non basta certamente la relazione ufficiale periodica dei vicarii foranei, spesso monca o infedele: fa mestieri che il Vescovo trovi modo di informarsi secretamente dei suoi preti, o nella visita pastorale (quando la si possa fare ogni anno o almeno ogni biennio, come prescrive il Tridentino), o per mezzo di persone fededegne. Certo, gli si ascrive a colpa non lieve, se, potendo conoscere i mancamenti notevoli dei sudditi, li ignora.

E, conosciuto il cattivo portamento di un chierico, non può il Vescovo stare inoperoso; ma con prudenza e carità deve correggerlo paternamente. Ecco intorno a ciò le norme savissime che dà il Tridentino (Sess. 13, cap. 1 *de ref.*): “ *Quos tamen, si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis (Episcopis) servanda praeceptio, ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia: cum saepe plus erga corrigendos agat*

benevolentia, quam austeritas; plus exhortatio, quam comminatio; plus charitas, quam potestas. Sin autem ob delicti gravitatem virga opus fuerit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est: ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur: et qui correcti fuerint emendentur; aut si resipiscere noluerint, caeteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur, cum sit diligentis et pii simul pastoris officium morbis ovium levia prius adhibere fomenta; post, ubi morbi gravitas ita postulet, ad acriora et graviora remedia descendere, sin autem nec ea quidem proficiant illis submovendis, caeteras saltem oves a contagionis periculo liberare. „

In queste sapientissime parole vien tracciata la condotta che deve serbare il Vescovo coi chierici delinquenti. Deve innanzi tutto ammonirli con carità di padre, facendo che conoscano il loro torto e propongano l'emenda. Se non riesce, non dee stancarsi; ma deve di nuovo invitarli al ravvedimento con mezzi dolci e autorevoli. Solo quando siano riusciti inutili codesti mezzi, deve ricorrere al rigore, ma questo pure temperato colla carità, e adoperando in prima rimedii più lievi, affine di scuoterli salutarmente ed indurli alla resipiscenza; e solo in ultimo i rimedii gravi, diretti, se non alla emendazione del reo (quando sia ostinato), ad evitare almeno, od a sminuire lo scandalo degli altri.

§ 2.

Rimedii preventivi e repressivi.

“ II. Questi rimedii, altri sono *preventivi* ed altri *repressivi* o medicinali. I primi sono diretti ad impedire che il male avvenga, a rimuovere gl'incentivi di scandalo, le occasioni volontarie, e le cause prossime a delinquere. I secondi hanno per iscopo richiamare i colpevoli a buon senso, e riparare le conseguenze del loro reato.

“ III. Sta nella coscienziosa discrezione dell'Ordinario l'applicar questi rimedii a tenore delle prescrizioni canoniche, secondo la gravità dei casi e delle circostanze. ”

Doppia è la classe dei rimedii contro i delinquenti: altri sono *preventivi* ed altri *repressivi*.

I rimedii *preventivi* sono diretti:

1.° *Ad impedire che il male avvenga.* Il male può avvenire o per ignoranza o per fragilità o per malizia. Sta al Vescovo di ben conoscere l'indole e la portata dei suoi sudditi, affinchè, prevedendone le aberrazioni o le cadute, possa a tempo opportuno scongiurarle.

2.° *A rimuovere gl'incentivi di scandalo.* Lo scandalo può recarsi o con parole o con azioni. Allorchè il Vescovo conosce che alcuno dissemina principii o fa discorsi poco corretti; ovvero col suo operare può distogliere i buoni dal ben fare, deve in tempo raffrenare la costui nequizia perchè non sia di scandalo agli altri.

3.° *A rimuovere le occasioni volontarie.* Spesso le visite che si fanno o si ricevono da ecclesiastici; spesso il confabulare colle penitenti; spesso il tenere al proprio servizio persone sospette; spesso certe corrispondenze epistolari sotto colore di ascetismo, riescono occasioni di peccato, onde ne mormora il vicinato, ed i buoni se ne meravigliano. Il Vescovo non deve tollerare che queste tresche si protragano.

4.° *A rimuovere le cause prossime a delinquere.* Non di rado la povertà mal consiglia; la vicinanza o la coabitazione di persone pessime; certi libri e giornali sovvertitori; la dipendenza da padroni, da creditori o da parenti iniqui, mettono i buoni chierici a serio pericolo di cadute. Il Vescovo, da buon pastore, deve cercare i mezzi ed i modi opportuni come ovviare a cotali pericoli.

Se il Vescovo sarà diligente a rimuovere le occasioni o gl'incentivi di peccato, avrà salvato il suo gregge e la parte più eletta di esso che è il clero, e non avrà bisogno di ricorrere a rimedii repressivi.

Ma pur troppo è difficile che il Vescovo, quand'anco si adoperi con zelo a bene del proprio clero, possa giungere ad allontanare tutto il male da esso coi rimedii preventivi! Il male spesso scoppia improvvisamente ad insaputa del Vescovo; e spesso ancora riescono inutili tutti i rimedii preventivi. In tal caso il Vescovo deve por mano ai rimedii repressivi, i quali hanno per iscopo:

1.° *Richiamare i colpevoli a buon senso.* Perciò questi rimedii si dicono pure *medicinali*; affinchè tornino di farmaco salutare ai delinquenti. E tale è il fine precipuo delle punizioni canoniche; giacchè la Chiesa, pia madre, non vuole la perdizione de' peccatori, ma che si convertano e vivano. A ciò dee badare soprattutto il Vescovo nello infliggere le pene ai chierici colpevoli, secondo insinua il Tridentino nel luogo sopracitato.

2.° *Riparare le conseguenze del loro reato.* Ma se essi mostransi ricalcitranti, e si ostinano in perversità, l'altro scopo dei rimedii repressivi è quello di ristorare l'ordine turbato della giustizia, ed affinchè dalla impunità dei rei non pigliano ansa gli altri ad imitarne l'esempio, col perversimento della pubblica moralità. Perciò i rimedii repressivi diconsi pure *vendicativi*.

Qui però giustamente la Istruzione rimette alla discrezione del Vescovo l'applicare i detti rimedii, secondo la gravità dei casi e delle circostanze. Il Vescovo da padre amorevole e da medico sagace e prudente deve esaminare casi e circostanze, e vedere quando e come fa d'uopo servirsi dei prefati rimedii. Del resto la regola generale l'ha data il Tridentino nel luogo citato sopra: le maniere dolci sono sempre da preferire alle amare; solo quando si siano sperimentate inutili le prime, si può ricorrere alle seconde; e queste devono sperimentarsi altresì gradatamente, cominciando dalle più blande e proseguendo alle più dure, ed avendo sempre in mira la resipiscenza e la salvezza del delinquente. Vogliono perciò eccettuarsi i casi quando il fatto sia grave e scandaloso, ed il popolo ne aspetti una giusta

riparazione; ovvero trattasi di parroco che non si riconosca pastore, ma lupo del suo gregge: in questi casi si intraprenda subito il processo economico e lo si mandi a compimento al più presto possibile.

§ 3.

Misure preventive.

“ IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti. ”

Parlando in primo luogo la Istruzione dei rimedii preventivi, che qui chiama *misure preservative*, ne annovera tre: *il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti.*

Dice *principalmente*, per non escludere le altre molte misure preventive, che il Vescovo può usare, secondo gli suggeriscono lo zelo e la carità di padre e di pastore. Le ammonizioni verbali e secrete può farle sempre o direttamente o per mezzo di altri, o con parole o con lettere. Quando queste ammonizioni si fanno con modi affabili e paterni, mostrando l'affetto e l'interesse che si ha pel bene e pel buon nome del suddito, riescono spesso molto salutari e assai più efficaci di ogni altro rimedio che sa di punizione.

Rimedii che fanno di pena (quando le ammonizioni tornino inefficaci) molti ve ne possono essere, p. e. il diniego della facoltà di assentarsi dalla propria chiesa; il non concedere al manchevole qualche officio o qualche altro favore che si dà ai buoni (1); il mostrarsi con contegno severo verso di lui; il non ammetterlo alla propria presenza, ma rimandarlo al Vicario o all'uditore: queste cose ed altrettali sono industrie che talvolta riescono efficaci ad ottenere docilità dal suddito.

(1) V. Lega de Iud. Eccles. L. II, Vol. IV, n. 281.

Se questi rimedii si rendano infruttuosi, o non si creda di usarli, la Istruzione ne suggerisce i tre altri, di già accennati, più considerevoli: il ritiro spirituale, l'ammonizione ed il precetto.

Riserbandoci a trattare nei seguenti articoli dei due ultimi, diciamo qui alcuna cosa del primo.

Certamente il ritiro spirituale (ovvero i santi esercizi) sarebbe il rimedio più efficace se s'intraprendesse con retta intenzione e si compisse collo spirito di pietà. Quante conversioni vere e costanti non si sono ottenute con tal mezzo? Ma il mandare un prete di botto ai ss. esercizi senza che ne abbia volontà, e costringerlo a stare alquanti giorni chiuso in una casa religiosa, privo di opportuni aiuti per la sua resipiscenza, ciò tante volte non riesce che ad irritarlo di più ed a renderlo maggiormente ostinato. Questo rimedio adunque va usato con molta circospezione e con le necessarie cautele. Fa duopo vedere se il prete ha timor di Dio, tale da far sperare qualche vantaggio dal sacro ritiro; se nel luogo dove si manda vi ha soggetti degni che possano aiutarlo efficacemente nello spirito; se il Vescovo può raccomandarlo a qualcuno di costoro perchè ne abbia cura speciale. Se si prevede non probabile un buon esito dai santi esercizi, sarà più prudente di non usare cotal rimedio.

Cosa più salutare ed opportuna è quella di promuovere i santi esercizi per tutto il Clero, da farsi ogni anno, ciò che la S. Sede con apposite circolari ha di recente raccomandato ai Vescovi, e ciò che inculcarono per lo addietro Clemente XI, Benedetto XIV e Pio IX (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 110 sq.), concedendo indulgenze e privilegi a coloro che li compiono (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 274). Il Vescovo poi ha diritto d'imporre l'obbligo a tutti del Clero (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 81). Quando questi sacri ritiri comuni si facciano con ordine e con esattezza, e vi siano aiuti spirituali convenienti, possono riuscire molto giovevoli non solo ai buoni,